



UNCI AGROALIMENTARE

AUDIZIONE DEL 15-03-2017

Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca (n.963)

IX COMMISSIONE AGRICOLTURA SENATO

Il Presidente
Gennaro Scognamiglio



Chi Siamo

L' UNCI AGROALIMENTARE - Associazione Nazionale di rappresentanza assistenza e tutela di cooperative e consorzi della pesca, dell'acquacoltura ed agricoltura- è diretta emanazione dell'UNCI - Unione Nazionale Cooperative Italiane - associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta con D.M. del 18/05/1975.


L'UNCI AGROALIMENTARE riveste una particolare importanza per la cooperazione nel settore della pesca ed agricoltura. La sua efficiente struttura a rete su tutto il territorio nazionale, potenzia la crescita qualitativa ed offre a tutti i pescatori ed agricoltori, in particolare al mondo cooperativo l'informazione, la formazione, l'assistenza, la tutela ed il coordinamento per la soluzione di problemi tecnici, fiscali, amministrativi e legali. Rivolge particolare attenzione alla promozione delle attività scientifiche applicate per dare un contributo qualificato alla cooperazione della pesca, acquacoltura ed agricoltura.

In un settore storicamente a prevalente base cooperativa, UNCI AGROALIMENTARE, esprime una larga rappresentanza degli interessi socio-economici legati a tutti i comparti di cui si compone la filiera ittica ed agroalimentare. L'Associazione rappresenta il 30% delle imprese e cooperative della filiera ittica italiana.

Inoltre l'UNCI AGROALIMENTARE vanta una forte e crescente presenza anche nel mondo cooperativo agricolo con una percentuale poco più superiore al 45% del settore agroalimentare, sia nelle aree più significative per tradizione e per importanza, sia in quelle più deboli e caratterizzate da difficoltà di sviluppo.



*Distribuzione
territoriale
cooperative UNCI
AGROALIMENTARE*





L'UNCI AGROALIMENTARE ha come obiettivo prioritario l'ottimizzazione e l'ampliamento dei servizi forniti alle imprese associate, migliorando la comunicazione tra le unità periferiche e la sede centrale. A tale scopo dispone di un articolato sistema integrato centro-periferia (centri di assistenza), che svolge attività di formazione ed informazione tramite una rete di comunicazione multimediale, attraverso iniziative pilota per la costante riqualificazione delle figure professionali esistenti nel comparto ittico ed agroalimentare.

Cosa Facciamo

L'UNCI AGROALIMENTARE è particolarmente sensibile alla tutela degli operatori del mare ed agricoli, consapevole che il patrimonio culturale da essi maturato in anni di esperienze pratiche non deve andar perso ma utilizzato nei programmi di sviluppo delle politiche locali, nazionali ed europee del settore. Promuoviamo leggi e normative di interesse cooperativo, una adeguata politica sindacale nonché strategie tese a favorire la cooperazione attraverso la concertazione ai tavoli di rappresentanza istituzionale, nazionale e regionale, veicolando in tutte le sedi opportune le legittime istanze e richieste della base associativa, anche edificando un efficace sistema di relazioni con le altre rappresentanze della filiera, in particolare con le omologhe Organizzazioni nazionali della cooperazione.

UNCI AGROALIMENTARE supporta anche attivamente le attività di pescaturismo, di ittiturismo e di gestione dei parchi marini, delle aree di tutela biologica, delle aree marine protette progettando e realizzando corsi di formazione appropriati e studiando progetti ed iniziative di gestione a tutela dei pescatori. Inoltre, guarda con attenzione alle problematiche della tutela dell'ambiente marino costiero, facendosi promotore di iniziative che mettano in campo le nuove tecnologie atte a ridurre l'impatto ambientale e, nel contempo, a migliorare le condizioni in materia di igiene e di salute umana.

Altri obiettivi sono: la costituzione di Organizzazione di Produttori, la riqualificazione del sistema delle cooperative e dei consorzi associati, l'assistenza alla riconversione dei pescatori verso forme di attività e produzioni alternative, la diffusione di efficienti criteri di gestione aziendale, il consolidamento dei processi di integrazione economica nei comprensori territoriali a più spiccata vocazione produttiva e imprenditoriale.

L'UNCI AGROALIMENTARE, inoltre, è proiettata verso l'ottimizzazione e l'ampliamento dei servizi forniti alle imprese associate, attraverso la costituzione di un'articolata rete di strutture in grado di assistere tecnicamente gli operatori del settore; il sistema dei CASP si occuperà della pianificazione, programmazione e gestione di diverse attività, dalla formazione all'informazione, dall'assistenza alla rappresentanza, dal monitoraggio al tutoraggio. Questo tramite una rete di



comunicazione multimediale, nonché attraverso iniziative pilota per la costante riqualificazione delle figure professionali esistenti nel comparto ittico.

La finalità è quella di migliorare gli standard dei prodotti e dei servizi per la pesca e l'acquacoltura nonché per la pescaturismo, per lo sviluppo della fascia costiera e dei parchi marini, delle aree in termini qualitativi, di valore aggiunto, di correlazione tra domanda e offerta, per l'ottimizzazione del sistema di gestione di intermediazione e di promozione, tutto sempre al servizio del socio pescatore ed allevatore delle cooperative associate.

PREMESSO:

Questa Unione in merito all'affare assegnato n.963 fa presente come il richiamo normativo regolante la politica comune della pesca sia sempre orientata alla maggiore tutela delle risorse ittiche e alla salvaguardia dell'ambiente marino.

Infatti, dall'analisi normativa dell'art. 39 del collegato agricolo alla Legge 154/2016, è possibile affermare che l'obiettivo della politica comune della pesca è la salvaguardia degli stock ittici sovrasfruttati e tale salvaguardia non può dunque prescindere dall'osservanza di una serie di limitazioni adottati da tutti gli Stati membri dell'Unione.

Stiamo infatti assistendo ad un sovrasfruttamento della risorsa ittica e all'interno di tale contesto si inserisce il quadro normativo che mira a salvaguardare l'ambiente marino nel suo complesso.

Infatti l'efficacia di un sistema sanzionatorio non può prescindere dalla previsione di norme sanzionatorie dissuasive ed uniformi attraverso le quali reprimere le condotte antiggiuridiche.

Tutti i soggetti della filiera sono tenuti all'osservanza e all'esecuzione delle disposizioni della PCP al fine di affermare quella cultura del rispetto, volta ad assicurare uno sfruttamento sostenibile e responsabile delle risorse..

Si evidenzia, dunque, la necessità di una nuova riforma della PCP basata su una gestione razionale e responsabile delle risorse che abbia come fine ultimo la conservazione delle risorse alieutiche e la possibilità, per i cittadini che tradizionalmente dipendono dal mare, di continuare a vivere portando avanti le proprie consuete attività. In definitiva ciò che occorre è una politica che promuova una gestione giusta ed equa delle risorse ittiche, che si adatti alle esigenze specifiche delle aree di pesca e che in più difenda gli interessi superiori degli operatori del settore.



Nel merito dell'affare assegnato art. 39 del collegato agricolo Legge 154/2016 osserva.

Il testo normativo dell'art. 39 ridefinisce le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Il medesimo articolo modifica gli articoli da 7 a 12 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.4.

Pur introducendo un sistema di depenalizzazione dei reati, introduce un sistema sanzionatorio sulle violazioni secondo un principio di dissuasività e presunta proporzionalità.

Difatti, Le sanzioni penali sono state sostituite da sanzioni amministrative di importo considerevole (da 1.000 a 75.000 euro) secondo un presunto criterio di proporzionalità.

Questo principio, così come riportato dal Regolamento Europeo sul Controllo (1224/2009) impone al Legislatore l'adozione di un provvedimento finale che rispecchi i principi di effettività, proporzionalità e dissuasività.

Tale principio è stato completamente disatteso dal Legislatore nella modifica degli artt. 7 a 12 del D.lgs n.4/2012.

Al riguardo Questa Unione pone l'attenzione ai seguenti punti del testo normativo che intende sottoporre a modifica

- 1) La sanzione amministrativa di pesca del sottomisura o " novellame" che può arrivare fino a 75.000 mila euro si ritiene dissuasiva per un giovane che per la prima volta si affaccia al mondo del lavoro di pescatore professionale , poco congrua rispetto alle catture e commercializzazione poste in atto dai pescatori privi di licenza da pesca professionale, e non proporzionale rispetto all' effettivo danno arrecato all'ambiente marino e alle risorse della pesca. Ad esempio, 5 kg di pesca sottomisura, facendo eccezione per le specie ittiche sottoposte a misura di TAC e quota, la sanzione può arrivare fino a 3.000 euro.*
- 2) L'articolo 10 della. 154/2016 testualmente dispone: "Al fine di tutelare le risorse biologiche il cui ambiente abituale o naturale di vita sono le acque marine, nonché' di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e' fatto divieto di: m) navigare con un dispositivo di localizzazione satellitare manomesso, alterato o modificato, nonché' interrompere volontariamente il segnale, ovvero navigare, in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attività di pesca, con rotte o velocità difformi da quelle espressamente disposte dalle normative. Questo provvedimento che nasce con il presupposto di tutelare maggiormente gli equipaggi in navigazione, pone di contrasto, un monitoraggio ed un controllo illimitato sui natanti anche quando non sono nell'esercizio dell'attività di pesca.*
- 3) L'articolo 10 della Legge 154/2016 comma 6 testualmente dispone:" i divieti di cui ai commi 1, lettere b), c), d), g) e h), 2, 3 e 4 non riguardano la pesca scientifica, nonché' le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione*



per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.

La ricerca scientifica riveste un ruolo fondamentale nell'attività di supporto alla pesca ed acquacoltura tanto è vero che i pescatori, in primis, vengono quasi sempre coinvolti dagli enti scientifici per monitorare sia i sistemi di pesca che le risorse auletiche. Molte volte tali attività svolte dai pescatori vengono effettuate a titolo gratuito.

PROPOSTE

Questa Unione, in via preliminare, ritiene che l'attuale quadro normativo relativo alla pesca professionale è alquanto frammentato, stratificato, lacunoso e scarsamente coordinato, e pertanto sia necessario un intervento legislativo per la stesura di un testo unico di legge che regolamenti l'intera attività e i diversi mestieri della pesca .

In merito all'affare assegnato, fa presente che con nota prot.n.0302/2017 del 2 marzo p.v. ha già presentato alle Commissioni Camera e Senato, nonché alle rispettive Commissioni Giustizia, proposta per la modifica dell'art. 39 collegato agricolo Legge 154/2016, che qui si acclude.

- ✓ In riferimento al punto 1) si chiede che la sanzione sia rapportata all'effettivo danno arrecato all'ambiente marino e alle risorse della pesca.
Tale modifica andrà estesa anche alla commercializzazione nella grande distribuzione e/o esercizi commerciali.
- ✓ Rispetto al punto 2) proponiamo di eliminare dall'art . 10 L. 154/2016 lettera m) la parola " ... con rotte o velocità OMISSIS..... satellitare".
La motivazione di tale intervento è dato dal fatto che in molte Capitaneria si sta assistendo al fenomeno del pedinamento elettronico attraverso i sistemi di rilevazione satellitare senza la contestazione diretta. Ciò in violazione al principio del contraddittorio.
- ✓ Si propone inoltre l'introduzione di un margine di tolleranza pari al 5% sulla cattura accidentale e/o non desiderata di specie sottomisura. Tale richiesta prende corpo dalla normativa che già prevedeva un' opportunità di margine del 15% in peso di esemplari che Questa Unione ritiene di dover diminuire in virtù dei dati di ricerca scientifica che hanno evidenziato una sovrapesca delle 10 specie ad alta commercializzazione (in via esemplificativa nasello, triglia, sogliola).
- ✓ Riguardo poi al punto 3) si ritiene debba essere consentita la commercializzazione se le catture sono state effettuate durante il normale esercizio di pesca e senza ristoro economico da parte degli Enti di Ricerca all'unità da pesca impiegata ciò a compensazione della perdita della giornata lavorativa.

Roma 13-02-2017